

TIPO DI INTERVENTO	DEFINIZIONE D.P.R. 380/2001	RIFERIMENTO NORMATIVO D.P.R. 380/2001	TITOLO EDILIZIO
MANUTENZIONE ORDINARIA	<p>Art. 3, comma 1, lettera a) <i>Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.</i></p>	ART. 6, comma 1, lettera a)	
	<p>Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw.</p>	ART. 6, comma 1, lettera a-bis)	
	<p>Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.</p>	ART. 6, comma 1, lettera b)	
	<p>Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato.</p>	ART. 6, comma 1, lettera c)	
	<p>Movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari.</p>	ART. 6, comma 1, lettera d)	
	<p>Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.</p>	ART. 6, comma 1, lettera e)	
ALTRI INTERVENTI	<p>Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale.</p>	ART. 6, comma 1, lettera e-bis)	ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA
	<p>Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati.</p>	ART. 6, comma 1, lettera e-ter)	
	<p>Pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.</p>	ART. 6, comma 1, lettera e-quater)	
	<p>Aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.</p>	ART. 6, comma 1, lettera e-quinques)	

TIPO DI INTERVENTO	DEFINIZIONE D.P.R. 380/2001	RIFERIMENTO NORMATIVO D.P.R. 380/2001	TITOLO EDILIZIO
NUOVA COSTRUZIONE	<p>ART. 3, comma 1, lettera e) Trasformazioni edilizie e urbanistiche del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti.</p> <p>ART. 3, comma 1, lettera e.1) Costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6).</p> <p>ART. 3, comma 1, lettera e.2) Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune.</p> <p>ART. 3, comma 1, lettera e.3) Realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato.</p> <p>ART. 3, comma 1, lettera e.4) Installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmettenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione.</p> <p>ART. 3, comma 1, lettera e.5) Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.</p> <p>ART. 3, comma 1, lettera e.6) Interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale.</p> <p>ART. 3, comma 1, lettera e.7) Realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.</p>	ART. 10, comma 1, lettera a)	PERMESSO DI COSTRUIRE
RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	<p>ART.3, comma 1, lettera f) Interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modifica del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.</p>	ART. 10, comma 1, lettera b)	

TIPO DI INTERVENTO	DEFINIZIONE D.P.R. 380/2001	RIFERIMENTO NORMATIVO D.P.R. 380/2001	TITOLO EDILIZIO
NUOVA COSTRUZIONE	<p>Interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di cognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di cognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di cognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga assicurata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate</p>	<p>ART. 23, comma 1, lettera b)</p>	<p>PERMESSO DI COSTRUIRE oppure S.C.I.A. ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE</p>
	<p>Interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni planovolumetriche</p>	<p>ART. 23, comma 1, lettera c)</p>	
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	<p>ART. 3, comma 1, lettera d) <p>Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.</p> </p>	<p>ART. 10, comma 1, lettera c) ART. 23, comma 1, lettera a)</p> <p>Qualora portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.</p>	<p>ART. 22, comma 1, lettera c) <p>Interventi diversi da quelli indicati nell'art. 10, comma 1, lettera c).</p> <p>S.C.I.A.</p> </p>

TIPO DI INTERVENTO	DEFINIZIONE D.P.R. 380/2001	RIFERIMENTO NORMATIVO D.P.R. 380/2001	TITOLO EDILIZIO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	<p>ART. 3, comma 1, lettera b) Opere modificate necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione di uso.</p>	<p>ART. 22, comma 1, lettera a) Qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio.</p>	
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO	<p>ART. 3, comma 1, lettera C) Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicuarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.</p>	<p>ART. 22, comma 1, lettera b) Qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio.</p>	S.C.I.A.
VARIANTI A PERMESSI DI COSTRUIRE	Varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.	ART. 22, comma 2	
	Varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistiche edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.	ART. 22, comma 2-bis	
ALTRI TIPI DI INTERVENTI	Interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22.	ART. 6-bis, comma 1	C.I.L.A.